



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23

### DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11, DELLA L.P. 29.12.2016 N. 19 E SS.MM. E ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E SS.MM - RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2023 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE - EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM..**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 22.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CICOLINI LORENZO - Presidente	X		
BERTOLINI MICHELE - Sindaco	X		
CUNACCIA BARBARA - Sindaco	X		
LAZZARONI ANDREA - Sindaco	X		
MAINI ANTONIO - Sindaco	X		
MARINELLI LAURA - Sindaco		X	
PEDERGNANA LUCIANA - Sindaco	X		
PRETTI ALBERTO - Sindaco	X		
REDOLFI GIACOMO - Sindaco	X		
RIZZI GIANNI - Sindaco	X		
TEVINI IVAN - Sindaco	X		
TOMASELLI FRANCESCA - Sindaco	X		
VALORZ GIANLUCA - Sindaco		X	

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LORENZO CICOLINI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Sindaci Signori: **Pretti Alberto** e **Cunaccia Barbara**.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11, DELLA L.P. 29.12.2016 N. 19 E SS.MM. E ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E SS.MM - RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2023 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE – EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM..**

### **IL CONSIGLIO DEI SINDACI**

Dato atto che, con la legge provinciale 6 luglio 2022 n. 7 è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle

CONSIDERATO che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1 e dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss. mm., gli enti locali della provincia di Trento sono tenuti ad effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una ricognizione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare eventualmente un programma di razionalizzazione.

Rilevato che tali disposizioni assolvono a quanto previsto, a livello nazionale, dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", c.d. "T.U.S.P.", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, c.d. "Decreto correttivo", e trovano applicazione, come disposto dall'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm., "*a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017*".

Rilevato che – ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19 – gli enti locali della provincia di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n. 27, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che la Comunità della Valle di Sole, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs.;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili*

*allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 e ss. mm. anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità della Valle di Sole e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettano i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, dello stesso D.Lgs., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.p. n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo alle disposizioni del predetto T.U.S.P., avuto riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Preso atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere ad una ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dalla Comunità della Valle di Sole al 31.12.2023, entro il 31.12.2024, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Verificato come l'esame ricognitivo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2023 è stato istruito dalle competenti strutture amministrative dell'ente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini pervenuta al prot.n. 10450 di data 15.11.2024 ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche", e preso atto che viene confermato dalla medesima l'applicazione dell'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, da leggersi in uno con l'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, in base a cui gli Enti locali trentini sono tenuti con atto triennale (eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno) ad effettuare la ricognizione periodica delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette;

Visto l'esito dell'esame ricognitivo effettuato, come risultante dalla suddetta relazione tecnica, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta.

Accertato come la relazione tecnica in esame, relativamente alle partecipazioni da razionalizzare, proponga – per le motivazioni analiticamente espresse nella stessa – di procedere alla razionalizzazione di seguito indicata:

- Cassa Rurale di Trento - BCC Soc. Coop.,, detenuta indirettamente tramite il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop, tramite la cessione della partecipazione a titolo oneroso.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Valutato come, alla luce di quanto sopra precisato, ricorrano i presupposti per la razionalizzazione della partecipazione sopra indicata, sulla base delle motivazioni circostanziate contenute nell'allegata relazione tecnica.

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'ente, razionalizzazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Ritenuto, di conseguenza, di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute dalla Comunità della Valle di Sole alla data del 31.12.2023, quale risultante dall'allegata relazione tecnica predisposta dalle competenti strutture amministrative dell'ente, nonché di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni come proposto nella medesima relazione tecnica.

Richiamato il Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dalla Comunità della Valle di Sole, ed i provvedimenti di revisione straordinaria, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato T.U.S.P..

Preso atto che l'Organo di revisione – ha espresso il prescritto parere secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 53, comma 2, della L.P. 09.12.2015 n. 18.

Visto che sulla proposta di decreto è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte del Responsabile del Servizio Segreteria, organizzazione e affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visti:

- la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
- la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- legge provinciale n. 27 dicembre 2010, n. 27,;
- la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18.
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,
- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" (C.E.L.) approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto della Comunità della Valle di Sole;

Per i motivi sopra evidenziati,

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta.

### **DELIBERA**

1. di approvare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 – la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Comunità della Valle di Sole alla data del 31.12.2023, accertandole secondo quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere – per le motivazioni riportate nella relazione tecnica di cui al precedente punto 1 – alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
  - Cassa Rurale di Trento - BCC Soc. Coop., tramite la cessione della partecipazione a titolo oneroso;
3. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.07.2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12. 2014 n. 190 e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 21 del 21.09.2017;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.;
5. di comunicare, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, l'esito della ricognizione di cui alla presente delibera con le modalità previste dal D.M. 25.01.2015;
6. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione al Presidente, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. (N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*